

n. 406/2016 elenco sentenze  
Estratto sentenza alla Procura il  
Compilata scheda casellario e foglio c. il  
Comunicata al Procuratore Generale il  
Campione Penale art. N

N. 1106/2016 R.G.GIP  
N. 2968/2014 R.G.N.R.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania dott. Beatrice ALESCI ha pronunciato, all'udienza camerale del 5.10.2016, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

(ai sensi degli artt.438 e ss. c.p.p.)

nel procedimento penale contro:

**E** [REDACTED]; LIBERO  
ASSENTE domicilio eletto in Milano via San Vittore 20, presso l'avv. Gianpaolo DI PETTO del foro di Milano; Difeso di fiducia dall'avv. Vittorio MELONI del foro di Cagliari e dall'avv. Gianpaolo DI PETTO del foro di Milano

**IMPUTATO**

*Del reato p. e p. dall'art. 316-ter c.p., perché, omettendo di comunicare preventivamente all'INPS la rioccupazione in forma di contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 2.4.2012 (con assunzione dal 9.6.2012) con QATAR AIRWAYS, percepiva indebitamente dall'INPS le prestazioni integrative per la CIGS ed il Fondo Trasporto Aereo per un importo lordo di € 16.185,79 In Arona dal 9.6.2012 al 30.7.2012*

**PERSONE OFFESE:**

INPS sede centrale; con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

PM dott.ssa L. CARRERA: sentenza di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato  
DIFESA avv. G. DI PETTO: si associa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con richiesta datata 1.6.2016, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania chiedeva il rinvio a giudizio di **E** [REDACTED], chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., come meglio specificato al superiore capo di imputazione.

All'udienza preliminare celebrata in data 5.10.2016, la Difesa chiedeva emettersi sentenza di non luogo a procedere, con argomentazioni racchiuse in memoria scritta, depositata unitamente a copiosa documentazione in pari data.

L'azione penale non deve essere proseguita, sussistendo sufficienti e decisivi elementi in atti che portano a ritenere che il reato contestato a B. [redacted] non sussista.

Invero, se emerge *per tabulas* che l'imputato ha percepito, nel periodo fra il 9.6.2012 ed il 30.7.2012, le prestazioni integrative per la CIGS ed il Fondo Trasporto Aereo, per complessivi € 16.185,79, è anche vero che ciò è avvenuto non a fronte della prospettata dolosa reticenza dell'imputato, effettivamente assunto dalla compagnia Qatar Airways con contratto siglato il 2.4.2012, ma in forza del fatto, compiutamente documentato dalla Difesa, che dalla data del 9 giugno 2012 al 30.7.2012 il B. [redacted], pilota civile con mansioni di comandante, ha eseguito solamente attività di addestramento a terra, come corsi di aggiornamento e formazione, conversione della licenza di volo, visite mediche ed altri adempimenti burocratici; a fronte di ciò, Qatar Airways ha corrisposto all'imputato non già l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, ma semplici rimborsi spese per affitto e mantenimento dello stesso in Qatar, in assenza di ore di volo da retribuire (la circostanza è provata in atti dai prospetti retributivi prodotti dal PM).

Ciò discende dalla rigida regolamentazione, anche internazionale, dell'attività lavorativa dei piloti, che in sostanza non deve prevedere periodi di inattività, talchè anche il personale in mobilità, per non perdere l'abilitazione al volo, deve essere legato contrattualmente ad una compagnia aerea, che, prima di consentirgli di pilotare nuovamente aerei passeggeri lo sottoponga a prove (teorico pratiche, a terra ed in volo), ore di volo al simulatore ed effettive, ed altri controlli; in assenza di un vincolo contrattuale, tale attività di tirocinio non è possibile (a meno di non possedere un aeromobile privato). Questa è la ragione per cui l'imputato, sospeso dal lavoro ed in mobilità in esito alla crisi che ha colpito MERIDIANA FLY (con ultimo volo effettuato il 30.3.2012), si è immediatamente rivolto ad altra compagnia aerea, siglando con la stessa un contratto di collaborazione già in data 2.4.2012 e trasferendo la residenza in Qatar dal 9.6.2012, senza però iniziare a svolgere mansioni di pilota civile effettivo (con passeggeri) prima dell'agosto 2012.

Solo dalla data del 1.8.2012 il comandante B. [redacted] ha iniziato l'attività di addestramento- non già di volo con passeggeri- al simulatore di volo, ed infatti la comunicazione inviata dallo stesso tramite raccomandata A/R all'INPS (sedi di Sassari e Varese) ed alla compagnia di volo MERIDIANA (precedente datore di lavoro), contenente richiesta di sospensione delle prestazioni CIGS è datata 31.7.2012. In tale comunicazione, B. [redacted] dava atto della nuova assunzione alle dipendenze di Qatar Airways, rinunciando espressamente ad ogni integrazione salariale.

Ritiene pertanto il GUP che s'imponga pronunzia ai sensi dell'art. 425 c.p.p., per insussistenza del reato contestato all'imputato, difettando il requisito dell'omissione di informazioni dovute e dell'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche.

P.Q.M.

Letto l'art. 425 c.p.p.

Dichiara non luogo a procedere nei confronti di B. [redacted] perché il fatto non sussiste.

Giorni 45 per il deposito delle motivazioni.

così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 5.10.2016

Depositato in Cancelleria

il 14/10/2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

2

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Dott. Beatrice Alesci